

N. R.G. 11223/2021



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA**

**Sezione Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE**

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

Mariarosa Pipponzi	Presidente Rel.
Elena Stefana	Giudice
Andrea Gaboardi	Giudice

letto il ricorso depositato in data 8 ottobre 2021;  
sentito il ricorrente all'udienza del 10 ottobre 2023;  
pronunzia il seguente

**DECRETO**

nella causa iscritta al numero sopra emarginato promossa

da

(C.F. , CUI Vestanet ), nato a (Bangladesh) il

, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. MONTI GIANLUCA dal quale è  
rappr.to e in virtù di procura in calce al ricorso

**RICORRENTE**

e

**COMMISSIONE (BRESCIA) TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA  
PROTEZIONE INTERNAZIONALE (C.F. 98186980177),**

**RESISTENTE**

Con l'intervento del **Pubblico Ministero**

\*\*\*

**OGGETTO: ricorso ex art. 35 D.Lgs 25/2008**

**RAGIONI DELLA DECISIONE**

L'odierno ricorrente ha presentato domanda di protezione internazionale, deducendo, davanti alla Commissione Territoriale competente per l'esame i seguenti fatti:

- di essere nato a e di essersi spostato a Dacca nel 2019 in seguito alla distruzione della sua abitazione per via di un'inondazione occorsa durante la stagione delle piogge;
- che la famiglia di origine è composta dai genitori, entrambi in vita, da un fratello e due sorelle, i quali tutti vivono in Bangladesh;
- di aver studiato per dieci anni e di aver lavorato come muratore;
- di essere musulmano;

- di aver lasciato il Bangladesh il 14 marzo 2021 in primo luogo per le criticità ambientali presenti nella zona d'origine, a causa delle quali la sua famiglia si era impoverita, e, secondariamente, perché suo padre aveva problemi agli occhi, tale da non permettergli di svolgere attività lavorativa. Per questo motivo avevano richiesto un prestito ad alcuni parenti;
- di avere sofferto la povertà anche a Dacca, a maggior ragione in seguito alla malattia del padre agli occhi che l'aveva reso quasi totalmente cieco;
- che i suoi guadagni non erano sufficienti per mantenere la famiglia;
- di essere stato aiutato dagli zii paterni e di avere recuperato denaro anche da altri parenti (in particolare lo zio paterno, la zia paterna, la zia materna e i cugini di suo padre) per recarsi all'estero per una somma di 500.000 taka;
- di non essere riuscito a restituire il denaro, ma di non avere riscontrato problemi per la mancata estinzione del debito;
- di non poter fare ritorno in Bangladesh poiché teme di essere ucciso dai suoi parenti.

La Commissione Territoriale, pur giudicato il racconto credibile e ritenendo verosimili le dichiarazioni sulla situazione di povertà e la difficoltà a reperire attività lavorativa, ha considerato infondato il timore espresso dal richiedente di essere ucciso dai parenti per la mancata restituzione del denaro. Nello specifico ha evidenziato che il richiedente non è stato in grado di circostanziare in modo sufficiente i motivi per cui la sua vita sia in pericolo, essendosi limitato ad affermare di non avere riscontrato problemi con i suoi creditori.

Tanto premesso, ha escluso dei presupposti di qualsivoglia forma di protezione internazionale ovvero interna.

Avverso il provvedimento di diniego della domanda di protezione internazionale notificato in data 8/09/2021, ha proposto tempestivo ricorso il sig. .

Nel merito l'odierno ricorrente, ripercorso in breve il proprio vissuto, ha allegato che l'autorità ha ommesso di considerare la situazione presente in Bangladesh derivante da disastri e calamità naturali. Ha altresì riportato indicazioni in merito all'esondazione del fiume che aveva distrutto la proprietà di famiglia, l'Arial Khan River e rappresentato che le stesse fonti sulla situazione dei diritti umani in Bangladesh delineano un contesto altamente problematico in punto di godimento dei diritti fondamentali.

Tutto ciò premesso ha invocato, in via principale il riconoscimento della protezione sussidiaria, in ulteriore subordine il riconoscimento del diritto alla protezione speciale.

Il Ministero resistente ha trasmesso, per il tramite della Commissione Territoriale, breve comparsa di costituzione con allegata documentazione, senza nessuna ulteriore argomentazione in fatto o in diritto.

Il Pubblico Ministero, all'esito delle comunicazioni di rito, nulla ha fatto pervenire.

Il Collegio, sentito il ricorrente all'udienza odierna, ha riservato la decisione.

\*\*\*

I motivi che hanno condotto il richiedente all'espatrio sono legati alle difficoltà economiche vissute in seguito all'esondazione del fiume che ha distrutto la casa di famiglia.

Tali motivazioni esulano dai presupposti per il riconoscimento dello *status* di rifugiato. Correttamente, dunque, non è stata formulata la domanda avente ad oggetto la forma di protezione massima.

Quanto ad eventuali profili delle fattispecie di protezione sussidiaria, il richiedente ha espresso timore di essere ucciso dai parenti per aver preso in prestito una somma di denaro, non restituita.

La persona ammissibile alla protezione sussidiaria è il «cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente d.e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese» [art. 2, co. 1, lett. g), d.lgs. n. 251/2007; confronta anche l'art. 2, paragrafo 1, lett. f), direttiva qualifiche].

Agli effetti della norma citata, sono considerati danni gravi a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte, b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine, c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale (artt. 14 d.lgs. n. 251/2017 e 15 direttiva qualifiche).

Avuto riguardo alle ipotesi *sub a*) e *b*), questo collegio ritiene che, a prescindere da possibili censure in punto di credibilità del ricorrente, non ne ricorrano i requisiti.

Se infatti, da una parte, il \_\_\_\_\_ in sede di intervista ha escluso minacce da parte dei parenti, paventando un timore del tutto astratto (v. verbale delle dichiarazioni: "*D. come pensa che potrebbero reagire i suoi parenti se dovessero vederla? R. se non restituisco i debiti mi possono uccidere. D. fino ad ora lei ha ricevuto minacce da parte loro? R: fino a ora no ma sono sicuro che poi mi minacceranno. D. Mi spiega per quali ragioni ritiene di essere in pericolo di vita dato che non ha mai avuto alcun problema con i parenti che le hanno prestato del denaro? R. .... D. le chiedo di spiegarmi come mai pensa che i suoi parenti la potrebbero addirittura uccidere. R. .... D. è chiara la domanda? Mi ha riferito che i suoi parenti la potrebbero uccidere. Mi aiuta a capire per quali ragioni? R. se non restituiamo i soldi faranno pressione sulla mia famiglia. D. quali notizie ha avuto negli ultimi mesi in merito alla situazione della sua famiglia? R. non ho ricevuto alcuna notizia. D. sa se suo padre e i suoi famigliari hanno avuto problemi a causa di questo prestito? R. non lo so*") d'altra parte avanti al Tribunale ha raccontato di intimidazioni del tutto generiche nei riguardi dei familiari rimasti in patria, limitandosi ad asserire che "*i miei parenti disturbano sempre la mia famiglia*".

Peraltro, l'uomo ha altresì dichiarato che i familiari, attualmente stanno restituendo pian piano la somma oggetto del debito contratto (v. verbale di udienza: "*D. Quindi lei manda i soldi, la sua famiglia li usa per vivere e non riesce a ripagare il debito ai suoi parenti? R. Io mando i soldi, un po' li usano per vivere e un po' li restituiscono*").

In definitiva gli agenti persecutori descritti dal richiedente non paiono avere assunto condotte dotate di significativa pregnanza, tale da far ritenere la sussistenza di un rischio di danno grave agli effetti normativi.

Quanto alla terza fattispecie di protezione sussidiaria *sub. lett. c)* D.lgs cit. si osserva quanto segue.

Secondo i rapporti più recenti, in Bangladesh, nel corso del 2023 si è verificata un'*escalation* delle tensioni in vista delle elezioni politiche previste a gennaio 2024 tra i sostenitori e membri dell'"Awami League", partito al governo, e quelli del "Bangladesh Nationalist Party", partito all'opposizione, nonché le rispettive ali studentesche.

Le organizzazioni internazionali e i mezzi comunicazione hanno constatato un eccessivo uso della forza da parte della polizia per controllare le proteste diffuse e la crescente repressione di ogni voce dissenziente.

In un comunicato dell'Alto Commissario della Nazioni Unite per i Diritti umani del 4 agosto 2023, si legge che «*negli ultimi mesi, sono scoppiate violenze ricorrenti in diversi raduni dell'opposizione, dove la polizia ha usato proiettili di gomma, gas lacrimogeni e cannoni ad acqua. La polizia, insieme a uomini in borghese, è stata vista usare martelli, bastoni, mazze e aste di ferro, tra gli altri oggetti, per picchiare i manifestanti. Molti sostenitori dell'opposizione, così come alcuni poliziotti, sono stati feriti. Alti leader dell'opposizione sono stati picchiati in pieno giorno e le loro case sono state perquisite da persone che sostenevano di essere membri delle forze dell'ordine. Centinaia di leader e sostenitori dell'opposizione sono stati arrestati prima e durante le manifestazioni*» (<https://www.ecoi.net/en/document/2095660.html>).

Tra tali scontri violenti, si segnalano le proteste organizzate il 28 e 29 luglio da parte del Partito Nazionalista del Bangladesh, che si sono concluse con violenti scontri con la polizia; il Ministro dell'interno del Bangladesh ha dichiarato che circa 700 persone sono state arrestate per le violenze avvenute durante le manifestazioni di fine luglio (<https://www.ecoi.net/en/document/2095253.html>).

I leader del partito menzionato hanno affermato che almeno 100 dei loro sostenitori sono rimasti feriti durante le proteste.

Nelle settimane precedenti la manifestazione del Partito Nazionalista del Bangladesh del 29 luglio, le autorità avevano anche intentato cause contro oltre 1.500 *leader* e attivisti dell'opposizione e più di 15.000 contro ignoti.

L'uso di denunce penali contro un gran numero di persone "sconosciute" è una pratica comune in Bangladesh, che consente alla polizia di intimidire e minacciare chiunque di essere arrestato e fare irruzione nelle case dei membri dell'opposizione politica. Secondo il Partito Nazionalista del Bangladesh, tra il gennaio 2009 e il 12 giugno 2023, sono stati archiviati oltre quattro milioni di casi contro i suoi *leader*, attivisti e sostenitori e i suoi organismi associati. I membri dell'opposizione hanno riferito che gli arresti sono iniziati prima dei comizi previsti per luglio, quando la polizia ha bloccato gli ingressi della capitale. I media hanno riferito che le autorità controllavano i telefoni e interrogavano chiunque entrasse in città (*HRW – Human Rights Watch, Bangladesh: Excessive Force Against Political Protesters*, 2 agosto 2023, <https://www.ecoi.net/en/document/2095431.html>).

L'Unione europea ha espresso preoccupazione per l'*escalation* di violenza legata alle proteste e la necessità di assicurare elezioni pacifiche e partecipate.

In un comunicato congiunto Canada, Danimarca, Francia, Italia, Norvegia, Spagna, Svezia, Olanda, Svizzera, Unione europea, Regno Unito e Stati Uniti hanno condannato l'attacco del 17 luglio 2023 al candidato della circoscrizione di Dhaka-17, Ashraful Alam, noto come Hero Alam nonché oppositore dell'"*Awami League*" al potere, e chiesto un'indagine (<https://bd.usembassy.gov/30082/>).

Il sito ACLED ha registrato nel 2023, al 4 agosto, 623 incidenti relativi alla sicurezza in Bangladesh che hanno causato la morte di 191 persone.

Nello specifico si sono verificate 440 rivolte violente (di cui 76 solo nel mese di luglio) 29 scontri armati, 7 esplosioni/attacchi a distanza, 137 episodi di violenza contro civili (<https://acleddata.com/dashboard/#/dashboard/2F7AB1DB1E29BCDAA6ED87AD8250EBC5>).

I dati riportati non integrano la violenza indiscriminata agli effetti di legge; invero, «*il conflitto armato interno, tale da comportare minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), ricorre in situazione in cui le forze armate governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati antagonisti, o nella quale due o più gruppi armati si contendono tra loro il controllo militare di un dato territorio, purché detto conflitto ascenda ad un grado di violenza indiscriminata talmente intenso ed imperversante da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile rinvitato nella regione di provenienza – tenuto conto dell’impiego di metodi e tattiche di combattimento che incrementano il rischio per i civili, o direttamente mirano ai civili, della diffusione, tra le parti in conflitto, di tali metodi o tattiche, della generalizzazione o, invece, localizzazione del combattimento, del numero di civili uccisi, feriti, sfollati a causa del combattimento – correrebbe individualmente, per la sua sola presenza su quel territorio, la minaccia contemplata dalla norma*» (Cass. civ., sez. I<sup>^</sup>, ord. 29 agosto 2022, n. 25442; cfr. anche CGUE, sent. 17 febbraio 2009, causa C-465/07, *Elgafaji*).

In ogni caso, le violenze riportate ineriscono a momenti politici, ai quali è estraneo il ricorrente.

La domanda di riconoscimento del diritto alla protezione speciale è fondata.

In diritto, occorre riportare sinteticamente gli interventi normativi in materia più recenti.

L’art. 1, co. 1, lett. e), d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, conv. in l. 18 dicembre 2020, n. 173, ha modificato l’art. 19, co. 1.1, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, con le seguenti disposizioni: «Non sono ammessi il respingimento o l’espulsione o l’estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all’art. 5, co. 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell’esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l’espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l’allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla l. 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell’esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d’origine».

Questa novella ha conformato il diritto d’asilo *ex art. 10, co. 3, Cost.*, nel rispetto dei vincoli costituzionali, a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità verso i cittadini nel caso stranieri (art. 2, co. 2, Cost.), e di quelli europei ed internazionali *ex art. 117, co. 1, Cost. (artt. 19, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, 3 e 8 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali)*.

L’art. 7, co. 1, lett. c), n. 1, d.l. 10 marzo 2023, n. 20, conv. in l. 5 maggio 2023, n. 50, ha soppresso il terzo e il quarto periodo dell’art. 19, co. 1.1, cit.

Il legislatore ha dettato una disposizione di diritto intertemporale (art. 7, co. 2, d.l. cit.), prevedendo che continua ad applicarsi la disciplina previgente per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto-legge, intervenuta l’11 marzo 2023 (cfr. art. 12 d.l. cit.).

Atteso che questo procedimento pendeva alla data dell'11 marzo 2023, e che pertanto l'istanza di protezione speciale è da ritenersi formulata anteriormente, la domanda va esaminata sulla base del regime previgente, novellato nel 2020.

Rimane allora irrilevante in questa sede interrogarsi circa la validità costituzionale dell'ultima novella e, in caso positivo, circa l'esatta identificazione del nuovo regime in conseguenza dell'abrogazione espressa dei periodi menzionati.

Nel caso di specie, ricorrono gli estremi della protezione richiesta.

Il ricorrente viene dal distretto di \_\_\_\_\_, circostanza non contestata.

L'intero Bangladesh è caratterizzato da una grave situazione ambientale a causa delle frequenti calamità \_\_\_\_\_ naturali, \_\_\_\_\_ segnatamente \_\_\_\_\_ delle \_\_\_\_\_ inondazioni ([https://www.ecoi.net/en/file/local/2029402/country\\_report\\_2020\\_BGD.pdf](https://www.ecoi.net/en/file/local/2029402/country_report_2020_BGD.pdf)).

Nel maggio 2023, il ciclone Mocha si è abbattuto sulle aree costiere vicino al confine tra Bangladesh e Myanmar, colpendo in particolare i distretti di Chattogram, Cox's Bazar, Feni e Noakhali, ed impattando su circa 2,3 milioni di persone, con 1.125 sfollati e 19 feriti ([https://reliefweb.int/attachments/bel1eb79-0084-4798-99ff-b0d50e579546/20230523\\_acaps\\_briefing\\_note\\_bangladesh\\_and\\_myanmar\\_impact\\_of\\_cyclone\\_mocha\\_0.pdf](https://reliefweb.int/attachments/bel1eb79-0084-4798-99ff-b0d50e579546/20230523_acaps_briefing_note_bangladesh_and_myanmar_impact_of_cyclone_mocha_0.pdf); <https://reliefweb.int/report/bangladesh/unicef-bangladesh-humanitarian-situation-report-no-64-january-june-2023>).

La valutazione dei danni effettuata dal Dipartimento per la gestione dei disastri e dal Ministero per la gestione dei disastri e i soccorsi ha identificato 2.052 case completamente danneggiate e 10.692 case parzialmente danneggiate, 703 acri di terreno coltivato distrutti e 429.337 cittadini bengalesi colpiti \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_ ciclone ([https://www.nirapad.org.bd/home/stroage/file/public/assets/resource/monthlyHazard/1690371935\\_Monthly%20Hazard%20Incidence%20Report%20May\\_2023.pdf](https://www.nirapad.org.bd/home/stroage/file/public/assets/resource/monthlyHazard/1690371935_Monthly%20Hazard%20Incidence%20Report%20May_2023.pdf)).

Le organizzazioni internazionali segnalano che le inondazioni dovute ai monsoni, le frane e gli incendi sono diventate eventi frequenti nei campi, con il risultato che molte famiglie vengono sfollate e perdono le loro case più volte all'anno. Recentemente, nel marzo 2023, un incendio ha distrutto 3.000 rifugi in poche ore, facendo sfollare 16.000 rifugiati (<https://reliefweb.int/report/bangladesh/cyclone-mocha-flash-appeal-bangladesh-may-december-2023>).


A giugno 2023, l'innalzamento dell'acqua ha provocato il crollo degli argini dei fiumi nei distretti di Sirajganj, Sunamganj, Jamalpur, Bogra, Tangail, Lalmonirhat, Rangpur, Kurigram, con il risultato che più di 293 case sono state spazzate via dal fiume, i terreni coltivati sono inondati, c'è carenza di acqua potabile e più di cinquemila famiglie sono sommerse dall'acqua ([https://www.nirapad.org.bd/home/stroage/file/public/assets/resource/monthlyHazard/1690429882\\_Monthly%20Hazard%20Incidence%20Report%20June\\_Final%202023.pdf](https://www.nirapad.org.bd/home/stroage/file/public/assets/resource/monthlyHazard/1690429882_Monthly%20Hazard%20Incidence%20Report%20June_Final%202023.pdf), [https://www.nirapad.org.bd/public/assets/resource/monthlyHazard/1692504452\\_Monthly%20hazard%20incidence%20report%20July%202023.pdf](https://www.nirapad.org.bd/public/assets/resource/monthlyHazard/1692504452_Monthly%20hazard%20incidence%20report%20July%202023.pdf)).

Ancora a luglio 2023, le alluvioni hanno provocato danni ingenti in vari distretti, colpendo in particolare Gazipur, Sunamganj, Netrokona, Nilphamari e Kurigram.

A Dimla, nel distretto di Nilphamari, l'alluvione ha colpito oltre 5.000 famiglie in 7 unioni circondate \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_ fiume \_\_\_\_\_ Teesta ([https://www.nirapad.org.bd/home/stroage/file/public/assets/resource/monthlyHazard/1692504452\\_Monthly%20hazard%20incidence%20report%20July%202023.pdf](https://www.nirapad.org.bd/home/stroage/file/public/assets/resource/monthlyHazard/1692504452_Monthly%20hazard%20incidence%20report%20July%202023.pdf)).

“UNOSAT FloodAI Monitoring Dashboard” ha segnalato tra il 5 e il 10 agosto 2023 una popolazione totale esposta alle alluvioni che ammonta a 2,4 milioni di persone in quattro distretti gravemente colpiti: Chittagong, Bandarban, Ragamati e Cox’s Bazar (<https://reliefweb.int/report/bangladesh/multi-risk-nutrition-emergency-response-preparedness-erp-plan-bangladesh-january-december-2023-risks-covered-flood-and-cyclone>; <https://reliefweb.int/report/bangladesh/rapid-assessment-chattogram-division-flash-flood-and-monsoon-rain-2023>).

La seguente mappa mostra la situazione di alto rischio anche per il distretto da cui proviene il ricorrente.



Il divieto di respingimento o di espulsione opera ogniqualvolta vi sia il rischio concreto ed attuale che il richiedente possa subire un pregiudizio in relazione a beni giuridici fondamentali, quali la vita e l'integrità fisica, dipendenti anche da fattori oggettivi esterni alla sua persona, tra cui vanno annoverati anche i disastri ambientali o naturali.

Non si può poi trascurare che il richiedente ha avviato in Italia un percorso di integrazione mediante lo svolgimento di attività lavorativa. In atti risulta un rapporto lavorativo in essere con contratto a tempo determinato con decorrenza dal 24/05/2023 al 30/11/2023 in qualità di cuoco presso .  
Le spese di lite, stante la reciproca soccombenza, vanno integralmente compensate tra le parti.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Brescia, in composizione collegiale, così provvede:

in parziale accoglimento del ricorso, riconosce a (C.F. , C.U.I. Vestanet ), nato a (Bangladesh) il il diritto alla protezione speciale ai sensi dell'art. 19, commi 1.1, 1.2, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 nel testo posteriore alla novella di cui all'[art. 1, co. 1, lett. e\), numeri 1\) e 2\), del d.l. 21 ottobre 2020, n. 130](#) conv. in l. 18 dicembre 2020, n. 173;

dispone la trasmissione degli atti al questore del luogo di domicilio del ricorrente per il rilascio nei suoi confronti del relativo permesso di soggiorno per protezione speciale *ex artt. 32, co. 3, d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, 6, co. 1-bis, lett. a), d.lgs. n. 286/1998*;  
spese compensate.

Così deciso in Brescia nella Camera di Consiglio del giorno 10 ottobre 2023.

Il Presidente Est.

Dott.ssa Mariarosa Pipponzi